Sent. n. 196/18
Reg. Ord. 1058/'14
Rep.n. 181/18
Cron. n. 1136/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Maria Ignazia Masala ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1058/'14 R.G. di questo ufficio e promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Caldera del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mestre (VE), P.le L. Da Vinci n. 8, giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

- attore -

contro

- convenuta contumace -

- convenuto contumace -

- convenuta -

e con l'intervento volontario di

- interveniente -

convenuta - Rappresentanza generale per l'Italia - rappresentata dalla sua mandataria , giusta mandato irrevocabile stipulato con atto n. 15615/8533 notaio dr. di Milano, in data 14.1.2011, interveniente nel presente giudizio *ad adiuvandum* della propria mandante, in persona del procuratore *ad negotia*, dott.ssa , rappresentate dall'Avv. Giampaolo Miotto di Treviso, Vicolo XX Settembre n. 1, domiciliate presso lo studio dell'Avv. Michele Casetta, sito in Eraclea, Via Roma 18, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione.

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

Conclusioni:

Per l'attore

In via preliminare:

Dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità della costituzione in giudizio di quale rappresentante della , in forza di mandato irrevocabile.

Rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda attorea sollevata da parte convenuta.

Nel merito:

In via principale: Accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro *de quo* ed accertato e dichiarato, altresì, il diritto del sig. al risarcimento del danno subito, condannarsi gli odierni convenuti, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni dubiti dall'attore come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice Istat dei prezzi al consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo e comunque entro la competenza per valore dell'adito giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

In subordine: Qualora il giudice ritenga ammissibile la costituzione in giudizio di , quale rappresentante della convenuta , in forza di mandato irrevocabile, le domande risarcitorie svolte dall'attore si intendono estese nei confronti della suddetta compagnia.

Per la convenuta

Nel merito: respingersi le domande attoree, in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio i sig.ri , , rispettivamente quale conducente e proprietario del veicolo , tg. , e la compagnia assicuratrice per la r.c. auto del suddetto veicolo,

, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 30.04.2013, alle h. 15.00, nel territorio comunale di Meolo (Ve).

L'attore adduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo, mentre l'autoveicolo da lui condotto era fermo in prossimità dell'intersezione con la "Treviso Mare", al fine di concedere la prescritta precedenza ai veicoli ivi circolanti, veniva tamponato dal veicolo condotto dalla sig.ra

Si costituiva in giudizio la , rappresentata dalla mandataria , che interveniva volontariamente, contestando *in toto* le domande proposte dall'attore. e rimanevano, invece, contumaci sebbene raggiunti da regolare notifica dell'atto di citazione.

A seguito della concessione dei termini per memorie ex art. 320 c.p.c. il giudice, atteso che i capitoli di prova formulati dall'attore vertevano su circostanze non contestate, ritenuta la causa istruita fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.10.2015. In detta sede le parti precisavano le conclusioni, così come in epigrafe, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni sessanta per il deposito di note conclusive. Con ordinanza del 31.07.2017 la causa veniva rimessa in istruttoria per esperire ctu medico legale. Veniva designato il dott. che all'udienza del 13.09.2017 accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. A seguito del deposito dell'elaborato peritale il giudice, all'udienza del 17.01.2018, ritenuta la causa istruita fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.03.2018 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusive.

****

Preliminarmente viene rigettata l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di . A costituirsi in giudizio è stata la convenuta seppur mediante la propria mandataria e non già quest'ultima in proprio che è, invece, intervenuta come procuratore institorio di , come previsto dall'art. 77 c.p.c., in virtù di mandato irrevocabile con rappresentanza da questa conferitale (doc. 11 fasc. parte convenuta). In forza

dell'operatività del predetto mandato, agisce quale mandataria di a tutela di un diritto di quest'ultima, non in proprio; alla stessa viene attribuito il potere ad agire in relazione ai sinistri che ricadono nell'ambito di operatività degli articoli 141 e 149 del codice delle assicurazioni, quindi, anche nelle ipotesi di specie in cui il danneggiato ha scelto di esercitare l'azione diretta ex art. 144 cod. ass.

Tanto premesso non resta che passare al merito della vertenza.

Il fatto che la convenuta , alla guida del veicolo , tg. , abbia tamponato il veicolo attoreo, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo, non è contestato.

Nel caso di tamponamenti si presume in automatico che chi tampona ha una responsabilità del 100% per lo scontro, salvo che dimostri di non aver potuto evitare l'impatto e, quindi, che l'urto è avvenuto non per sua colpa. Questo perché secondo l'art. 149 del C.d.S. il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del proprio mezzo, evitando collisioni col veicolo che precede: l'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa, ex art. 2054 c.c., resta a suo carico l'onere di dare prova contraria. La prova liberatoria consiste nel dimostrare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto in parte a lui non imputabili (Cass. civ. sez. III, 18.03.2014, n. 6193).

Tra i documenti agli atti vi sono le dichiarazioni confessorie rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e contenute nel modulo di constatazione amichevole.

La sig.ra ha sottoscritto il modulo contente la sua dichiarazione che di seguito si riporta: *"non mi sono accorta che era ancora fermo e sono ripartita"* (doc. 6 fasc. parte attrice). Le informazioni da lei in seguito fornite in merito all'incidente non contrastano affatto con la precedente dichiarazione; dalla lettura delle stesse si evince che l'autovettura dell'attore "giunto *all'incrocio si è fermata*

e poi è ripartita, io pensando che proseguisse l'ho seguita ... questa ha bloccato facendomi tamponare" (doc. 2 fasc. parte convenuta).

Pacifica deve ritenersi la responsabilità della sig.ra nel verificarsi del sinistro *de quo* per mancata osservanza della distanza di sicurezza dal veicolo che seguiva. In mancanza di prova liberatoria contraria, atta a dimostrata l'esistenza di un imprevedibile ostacolo, tra cui, per costante giurisprudenza, non rientra comunque l'arresto improvviso del veicolo che precede, nessuna responsabilità può essere addebitata all'attore.

Le deduzioni svolte dalla convenuta, sulla base di atti e documenti dimessi, sono irrilevanti in detta sede in quanto facenti riferimento a sinistri diversi da quello per cui è causa.

Ciò posto, non resta che passare al valutazione del *quantum* di cui alla domanda.

In punto danni fisici ci si riporta integralmente al contenuto dell'elaborato peritale che dimostra che il ctu ha operato con accuratezza, rigore tecnico e coerenza logica.

Il ctu, ha riscontrato nell'attore un *"traumatismo distorsivo del rachide cervicale con lieve concussione lombare"* che era stato accertato anche con l'ausilio di un esame radiologico, che ben rappresenta "l'accertamento clinico strumentale obiettivo" previsto dalla novella legislativa L. 124/'17 in nesso di causalità diretta con la dinamica del sinistro e compatibile col corretto uso delle cinture di sicurezza.

Tenuto conto dei precedenti traumatismi del rachide cervicale il ctu ha individuato la percentuale di invalidità permanente nella misura dell'1% che applicando le tabelle in vigore e tenuto conto dell'età (47 anni compiuti all'epoca del sinistro) viene riconosciuto in euro 645,44.

Quanto all'inabilità temporanea parziale vengono riconosciute le somme di euro 346,5 per i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, di euro 231,00 per i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, ed euro 115,5 per i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.

Pur trattandosi di lesioni micropermanenti, trova adeguata liquidazione, anche alla stregua dell'insegnamento delle stesse Sezioni Unite (cfr. Cass. 26972/2008) il danno morale che riguarda la sofferenza in sé e per sé considerata. Alla luce della modesta percentuale del danno biologico e del lieve livello di sofferenza indicato sia nella malattia che nel cronico, appare equa la personalizzazione del 5% del danno biologico, pari ad euro 66,92.

Vanno inoltre riconosciute all'attore le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue e pertinenti dal ctu in euro 121,00 oltre alle spese di ctp pari ad euro 549,00 e di ctp ridotte in quanto eccessive ad euro 400,00.

Per quanto detto, il risarcimento che viene riconosciuto all'attore per tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa è pari ad euro 2.475,36.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/'14.

Sentenza esecutiva come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di San Donà di Piave, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto:

- accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro *de quo* ed accertato e dichiarato, altresì, il diritto del sig. al risarcimento del danno subito, condanna gli odierni convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore la somma di euro 2.475,36 a titolo risarcimento di tutti i danni patiti;

- condanna, altresì, i convenuti, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.362,00 (di cui euro 1.205,00 per compenso professionale, euro 125,00 per anticipazioni euro 32,00 per spese) oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva come per legge.

San Donà di Piave, 27.07.2018

UFF. DEL GIUDICE DI PACE DI S. DONA' DI PIAVE
Depositato in Cancelleria
oggi 30 LUG. 2018
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Papa)

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Maria Ignazia Masala